



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore Giovanni MAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2014

Disposizioni per la definizione agevolata dei ruoli e degli omessi versamenti di debiti tributari e previdenziali per le persone fisiche e giuridiche

ONOREVOLI SENATORI. - In un periodo di forte crisi bisogna intervenire per aiutare i cittadini, per evitare che le imprese chiudano i battenti, per impedire che le manette fiscali abbiano ancora diritto di vita in Italia.

Se infatti dobbiamo schierarci fermamente a favore della lotta all'evasione, non dobbiamo però dimenticarci che deve essere una lotta giusta e liberale. Per questo, serve una significativa revisione dei poteri di Equitalia.

Infatti, chi risente della situazione di difficoltà economica, chi fa fatica ad arrivare a fine mese è proprio il ceto medio; il piccolo imprenditore, l'artigiano, il commerciante, cioè la spina dorsale della nostra Italia, il motore trainante della nostra economia.

Quando le famigerate cartelle esattoriali vengono notificate nelle nostre case, sappiamo già di dover pagare senza avere valide armi a disposizione per la difesa, nonostante spesso accada che la cifra che viene contestata al contribuente sia errata.

Non sono poche le piccole e medie imprese che a causa di questo modo di operare hanno chiuso i battenti, mandando in fumo tanti posti di lavoro.

Tuttavia, decidere di contestare le cartelle significa in ogni caso anticipare parte della somma e pagare la consulenza di un legale con il concreto rischio di subire, in questo percorso di macelleria fiscale e sociale, misure coercitive come il blocco del conto corrente o il pignoramento di un bene.

Secondo un'indagine effettuata sul funzionamento della riscossione dei debiti di Equitalia, le due criticità maggiori sono risultate *in primis* il fatto che le misure esecutive possono scattare anche per una somma alquanto bassa (20.000 euro); in secondo luogo la pratica del «*solve et repete*»: il ri-

corrente per fare causa e contestare una «cartella pazza», deve pagare un terzo preventivamente.

Nel passato recente si è già cercato di attuare una serie di misure per agevolare i contribuenti. Il sistema introdotto col cosiddetto «decreto del Fare» (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) prevede affianco alla rateizzazione sessennale (72 rate mensili), quella decennale (120 rate mensili) al fine di agevolare famiglie ed imprese nell'adempimento dei debiti col fisco.

I contribuenti che avevano ricevuto cartelle di pagamento Equitalia, per ottenere una dilazione del debito hanno avuto due alternative: la prima, ordinaria, per debiti tributari iscritti a ruolo di importo pari o inferiore a 50.000 euro: il contribuente ha potuto ottenere una dilazione di pagamento sessennale (72 rate mensili) attraverso un'istanza motivata presentata ad Equitalia nella quale il contribuente abbia denunciato una «temporanea situazione di obiettiva difficoltà» senza null'altro allegare (direttiva Equitalia del 7 maggio 2013). Per debiti di importo superiore a 50.000 euro, invece, la situazione di difficoltà doveva essere adeguatamente documentata.

La seconda via perseguibile, straordinaria, a prescindere dall'ammontare del debito tributario, ha permesso di concordare un piano di rientro decennale, pari a 120 rate mensili di importo non inferiore ad euro 100. In questo secondo regime il contribuente aveva l'onere di provare che la grave situazione di difficoltà fosse indipendente dalla responsabilità del debitore e che fosse legata alla congiuntura economica.

L'agente della riscossione ha concesso i piani straordinari nel caso in cui ricorrevano, congiuntamente, l'impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento secondo un piano ordinario (72 rate mensili) e la scarsa solvibilità del debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'indicatore della situazione reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;

- per i soggetti diversi, è superiore al 10 per cento del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'articolo 2425, lettera A), numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1.

Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non prevedeva la preclusione della possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

Tuttavia non è stato fatto abbastanza per cercare di agevolare i contribuenti per sanare il loro debito con il fisco.

La soluzione che è stata paventata dal Governo Letta che prevedeva l'azzeramento degli interessi su tutte le cartelle di pagamento, se pagate in unica soluzione entro il 28 febbraio 2014, eliminando così tutti gli interessi di mora (che maturano dopo la notifica della cartella di pagamento) e quelli per la ritardata iscrizione a ruolo (che maturano dalla data in cui è scaduto l'obbligo di pagamento iniziale) non ha comunque risolto il vero problema perché, di fatto, rimaneva invariato il pagamento di sanzioni, aggi e

le eventuali spese per le procedure cautelari ed esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).

Due semplici esempi possono servire per chiarire l'inutilità di tale provvedimento:

1) Un contribuente che dimentica di versare 1 centesimo all'INPS vedrà arrivare ad agosto 2013 la cartella Equitalia per un importo di ben 55,28 euro aumentata del 5.528 per cento a cui si trova costretto ad aggiungere gli interessi di mora di 10,58 euro. Ora grazie alla legge di stabilità avrà potuto saldare il tutto con «solo» 55,28 euro per il centesimo che ha dimenticato!

2) Un commerciante paga regolarmente la rateizzazione Irpef in 4 rate di un importo pari a 2.600 euro, ma per un banale errore corrisponde puntualmente l'importo di 2.597 euro. Alla fine della rateizzazione si accorge dell'errore di 12 euro, ma nel frattempo Equitalia ha già provveduto ad emettere una cartella di ben 1.000 euro (968,82 di sanzione più 26,06 euro di interessi).

Ora con questo provvedimento, il commerciante avrà potuto saldare la sua posizione con la modica cifra di 968,82 euro sui 12 che non aveva versato nei tempi, un vero affare!

Naturalmente per beneficiare di questo provvedimento il contribuente avrebbe dovuto pagare tutto in unica soluzione. E in una congiuntura economica così sfavorevole sappiamo bene non essere facile mettere insieme un determinata somma di denaro.

Equitalia sostiene di dover ancora riscuotere 545 miliardi di euro, somma generatasi in seguito a multe, aggi e interessi, tale da rendere impossibile a qualsiasi onesto contribuente ritardatario di poter minimamente sperare di liberarsi dal cappio, nemmeno con la possibilità di rateizzare gli importi a 120 rate.

Se guadagni 100 euro, ti tassano 68 e, se ritardi, alla fine ti richiedono 200 diventando così protagonista di un sistema senza fine.

Vediamo ora cosa succede dopo un anno se un onesto contribuente non riesce a essere

puntuale nei pagamenti e matura un debito di imposta pari a 1.000 euro: innanzitutto scattano le sanzioni (la media è 30 per cento dell'importo), quindi l'aggio (compenso di riscossione, pari al 9 per cento fino al 2013, poi l'8 per cento, naturalmente annui), poi gli interessi di mora, che maturano a partire dalla data di notifica su ogni giorno di ritardo (dal 1° maggio 2013, nonostante i tempi di crisi, anche l'interesse di mora è stato aumentato del 15 per cento, portando il tasso di oggi al 5,22 per cento).

Qualora, poi, Equitalia avrà iscritto un'ipoteca, un fermo amministrativo, un pignoramento, tutti i costi di accensione e chiusura saranno a carico del debitore e si aggraveranno al montante, facendo lievitare la spesa totale oltre il 100 per cento. Ed ecco che il vostro debito di 1.000 euro diventa nella migliore dell'ipotesi di 1.491 euro - evito per pudore di indicare a quanto arriva nella peggiore dell'ipotesi -, importo che ora potrà beneficiare del grande sconto degli interessi pari a ben 74 euro, ma solo se pagherete *in toto* entro il 28 febbraio 1.417 euro. Se invece foste stati evasori di 1.000 euro e magari aveste usufruito dello scudo fiscale, ve la sareste cavata con una multa omnicomprensiva del 5 per cento, cioè 50 euro.

Appare evidente che si è trattato della solita propaganda senza in concreto dare alcun sostegno reale ai contribuenti. Uno Stato civile deve permettere ai propri cittadini e alle proprie imprese di potere regolare le proprie pendenze tributarie, non con meccanismi usurari e barbari, ma in modo sostenibile. Per questo motivo diventa sempre più improrogabile una vera sanatoria Equitalia.

Ecco perché il suddetto disegno di legge ha come obiettivo prioritario quello di ridurre la pressione fiscale e contestualmente trovare una via perseguibile per semplificare le procedure.

Risulta centrale l'obiettivo di stabilire in ogni caso l'impignorabilità della prima casa

e dei macchinari dell'impresa per debiti fiscali.

Con riguardo alle azioni della società Equitalia Spa, occorre prevedere eccezionalmente un ridimensionamento dei suoi poteri, a vantaggio del bene comune e in linea con il diritto di difesa del cittadino (l'espropriazione dei beni esiste solo per pubblica utilità).

Il presente disegno di legge è quindi basato (in via del tutto eccezionale) sulla definizione di una procedura di «rottamazione» (e non di condono) dei ruoli e degli omessi versamenti di debiti tributari e previdenziali nei seguenti termini:

- 1) pagamento del capitale (INPS, tributi, IVA eccetera) in forma dilazionata (secondo fasce di importo);
- 2) addebito di sanzioni in misura massima pari al 20-30 per cento;
- 3) addebito degli interessi legali dalla data dell'omesso versamento;
- 4) azzeramento degli interessi di mora;
- 5) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte della società Equitalia Spa per coloro che aderiscono alla rottamazione.

Nel caso di imprese, la definizione dei ruoli e degli omessi versamenti si intende valida e opponibile purché l'impresa prosegua per almeno un triennio l'attività aziendale e mantenga nel triennio i livelli occupazionali in misura media pari ad almeno il 50 per cento della forza lavoro impiegata alla data dell'adesione.

Ciò consentirebbe non solo il rapido incasso dei crediti erariali e previdenziali in linea capitale, altrimenti in serio pericolo di riscossione (per le conseguenze esposte), ma anche, per le imprese, il recupero della continuità aziendale (mantenimento dell'occupazione, dello *status* di contribuente, riduzione dei costi a carico degli enti previdenziali) al fine di poter arginare gli effetti di una crisi devastante e preoccupante per il futuro dell'Italia che lavora.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Definizione agevolata dei ruoli
e degli omessi versamenti di debiti tributari
e previdenziali)*

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di riscossione, è prevista per le persone giuridiche e per le persone fisiche una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti con le seguenti caratteristiche:

- a)* pagamento della quota capitale in forma dilazionata secondo fasce di importo;
- b)* addebito delle sanzioni nella misura tra il 20 e il 30 per cento;
- c)* azzeramento degli interessi di mora;
- d)* nel caso di omesso versamento, addebito degli interessi legali dalla data dell'omesso versamento;
- e)* sospensione dei provvedimenti di recupero attivo da parte della società Equitalia Spa per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli, qualora il contribuente aderisca alla sanatoria;
- f)* comprendere l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e altri enti nella sanatoria.

2. Per le imprese, la definizione dei ruoli e degli omessi versamenti si intende valida e opponibile a condizione che l'attività prosegua per almeno un triennio e che siano mantenuti nel triennio i livelli occupazionali in misura media pari ad almeno il 50 per cento

della forza lavoro impiegata alla data di adesione alla definizione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

